

**Al Sig. Direttore della Direzione  
regionale delle Dogane per il  
Lazio e l'Umbria**

Rif. Vs. prot. 5528 del 11/2/2009

**All'Agenzia delle Dogane  
A.C.P.O.**

Ufficio relazioni sindacali

Ufficio servizi generali e di supporto

**Alla RSU regionale – sede**

**Alle OO.SS.**

**CGIL**

Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma  
Raccomandata a.r. 13473004039-6  
[posta@fpcgil.it](mailto:posta@fpcgil.it)

**CISL**

Via Ferruccio, 9 – 00185 Roma  
Raccomandata a.r. 13682551657-7  
[fist.lazio@cisl.it](mailto:fist.lazio@cisl.it)

**UIL**

Via Barberini, 47 – 00187 Roma  
Raccomandata a.r. 13682551656-6  
[uilfinanziari@flashnet.it](mailto:uilfinanziari@flashnet.it)

**CONFSAL-SALFI**

Via Nazionale, 243 – 00187 Roma  
Raccomandata a.r. 13682551655-5  
[salfisn@tiscali.it](mailto:salfisn@tiscali.it)

**RDB**

Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma  
Raccomandata a.r. 13682551651-1  
[federazione@rdbcub.it](mailto:federazione@rdbcub.it)

**FLP**

Via Piave, 61 – 00187 Roma  
Raccomandata a.r. 13584065869-4  
[flpfinanze@flp.it](mailto:flpfinanze@flp.it)

**UGL**

Via del Corea, 13 – 00186 Roma  
[uglstat@virgilio.it](mailto:uglstat@virgilio.it)



**OGGETTO: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

Con la nota indicata a margine la S.V., Datore di lavoro della DRD indicata in indirizzo, ha dichiarato la decadenza dello scrivente dalla funzione di RLS.

Di seguito ha altresì evidenziato come il luogo di lavoro dedotto rimanga sprovvisto di RLS.

Nel prendere atto di tale dichiarata posizione appare opportuno evidenziare quanto segue.

Anzitutto occorre sottolineare come esistano due livelli di regolamentazione del ruolo di RLS: quello normativo, recentemente novellato dal D.Lgs 81/2008, e quello pattizio, al quale già il D.lgs 626/1994 e ora il recente T.U. hanno fatto rinvio per la regolamentazione di dettaglio sia del ruolo, sia delle modalità di elezione.

Va altresì evidenziato che le maggiori OO.SS. - già dai primi del nuovo millennio - si trovarono a constatare come le diverse contingenze locali avessero condotto a situazioni che potremmo definire "irrituali", discostantisi dalle previsioni del suddetto Accordo quadro.

Conseguentemente dette sigle giunsero ad individuare, già dal 2001, piattaforme modificative di suddetto Accordo, che vennero presentate all'ARAN per la definizione del relativo processo negoziale. Ancora all'epoca della conclusione del primo CCNL del comparto Agenzie fiscali risultava in corso una trattativa per la definizione di nuove procedure per l'elezione dei RLS, che (ciò era l'auspicio delle OO.SS.), avrebbe dovuto prevedere l'elezione, a suffragio universale diretto di soggetti (anche) esterni alla RSU.

Sia le OO.SS. sia l'ARAN sono dunque da tempo a conoscenza di quanto siano state diffuse (e tuttora lo siano) - nei vari contesti lavorativi ed in particolare presso le PP.AA. - le menzionate "irritualità", in particolare quelle relative alle modalità di conduzione delle procedure di individuazione dell'RLS.

Di fatto, purtroppo, tale novella dell'Accordo quadro del 1996 non è stata più perfezionata, forse anche complice il lungo temporeggiare del legislatore in materia di sicurezza sul lavoro. Da molto infatti si attendeva una completa riorganizzazione della materia e, solo con la delega operata con L. 123/2007, è stata resa manifesta la significativa volontà in tal senso, di seguito definitasi con l'emanazione del D.Lgs 81/2008.

Proprio la distanza creatasi tra la vecchia regolamentazione (il dedotto CCNQ), le tante situazioni contingenti - di fatto spesso difformi rispetto a detta regolamentazione - nonché quanto previsto dal nuovo T.U., sono probabilmente le principali cause dell'antinomia attualmente esistente.

Veniamo ora ad affrontare il caso verificatosi nel contesto di riferimento.

Anzitutto sembra alquanto evidente come l'attuale impianto normativo, pur nella suddetta antinomia, non appaia lasciare spazio a possibili dubbi: se già l'art. 18 del D.Lgs 626/1994 prevedeva, come presenza necessaria e non derogabile, quella dell'RLS presso

ciascun posto di lavoro, l'Accordo quadro del 1996, ribadiva il “.. principio generale secondo il quale in tutte le amministrazioni o unità lavorative è eletto o designato il RLS ...”. Mutatis mutandis, anche l'art. 47 dell'attuale D.Lgs 81/2008, al II comma, prevede che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS”, riproponendo letteralmente quanto già identicamente stabilito dal primo comma dell'art. 18 citato.

Il RLS dunque è, ope legis, SOGGETTO NECESSARIO ED INDISPENSABILE di ogni contesto lavorativo! Difficile possa argomentarsi altrimenti! Difficile soprattutto poter concepire - peraltro con declaratoria unilaterale – l'eccezione di una decadenza che lasci un sito lavorativo privo del proprio RLS.

Per intenderci: in questa sede non si vuole assolutamente contestare l'istituto giuridico della decadenza dalla funzione di RLS! Solamente si esprimono profonde perplessità in ordine alla possibilità che possa configurarsi, de plano, una decadenza che sia assolutamente indipendente dal naturale (necessario) e contestuale subentro del nuovo RLS!

Tali perplessità appaiono ancor più fondate alla luce non solo dell'ermeneutica delle citate disposizioni, ma anche in relazione al fatto che, proprio a garanzia della continuità funzionale del RLS, il legislatore ha previsto (art. 47, c. 8 del D.Lgs 81/2008), quale norma di chiusura, una sorta di clausola di garanzia, affinché su ogni luogo di lavoro VENGA COMUNQUE GARANTITO IL PRESIDIO DEL RLS; ciò stabilendo l'intervento eventuale del RLS territoriale e del RLS di sito produttivo, nonché mediante le “...intese tra le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro (nel caso dedotto l'ARAN, in relazione ad un eventuale, specifico negoziato condotto a livello di comparto) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Posto quanto sopra appare ora opportuno, sempre a sostegno di quanto argomentato, fare cenno, di seguito, alle previsioni normative e pattizie relative alle modalità di ricognizione del RLS, contestualizzandole poi con la temperie di eventi che ha riguardato il RLS e la RSU regionali .

Anzitutto sembra opportuno evidenziare come, sia oggi che nel passato, le modalità di individuazione del RLS restino sostanzialmente due.

La prima è quella della elezione a suffragio universale diretto, prevista per i posti di lavoro che occupano fino a quindici lavoratori.

La seconda, prevista per i posti di lavoro che occupano più di 15 lavoratori, è quella dell'“ELEZIONE O DESIGNAZIONE NELL'AMBITO (dunque non specificamente all'interno) DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA (intese in senso volutamente ampio, proprio per garantire i criteri di generalità ed astrattezza voluti dal legislatore)”.

Sembra altresì opportuno brevemente cennare ad una terza modalità, prevista dal dedotto CCNQ (parte I, punto V, lett. b), la quale tuttavia appare esclusivamente inquadrabile nel contesto immediatamente successivo all'entrata in vigore dell'Accordo in menzione (“Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del RLS si applica la procedura che segue: entro 30 GIORNI DALLA DATA DEL PRESENTE ACCORDO il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei

*lavoratori; nel caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, si procederà ad una nuova designazione sempre all'interno della RSU;") ed alla quale, conseguentemente, non può farsi riferimento se non in una eventuale ermeneutica sistematica di tutta la materia.*

Posto quanto sopra va necessariamente ed ulteriormente evidenziato come le elezioni della RSU nell'ambito della DRD di Roma, svoltesi nel novembre 2007, non si inquadrono certamente in un clima di particolare distensione e favore nei confronti del ruolo del RLS. Va infatti ricordato che, in quel periodo, era stato istruito un procedimento disciplinare a carico dello scrivente, RLS in carica, proprio in relazione ad atti connessi e conseguenti l'esercizio di suddetta funzione.

Deve essere inoltre necessariamente ricordato come LA TOTALITA' DELLE OO.SS. al tempo rappresentative, PUR A CONOSCENZA DEGLI EVENTI, RITENNERO evidentemente NON RILEVANTE CONSENTIRE CHE UN RLS - pur soggetto di prerogative sindacali e di specifiche tutele legali (al tempo l'art. 19, c. 4 del D.Lgs 626/1994) - DIVENISSE OGGETTO DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, alla stregua di un qualsivoglia lavoratore sprovvisto delle medesime. Né, evidentemente, valse la conferma, da parte degli organismi ispettivi della ASL, che le innumerevoli ed inascoltate segnalazioni che il medesimo RLS aveva corrisposto ai preposti in merito ad inadempimenti in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro trovassero palese fondamento!

Detti eventi e l'assoluta inerzia manifestata in merito dalle OO.SS. ebbe l'evidente conseguenza (mai forse pienamente compresa dai vertici delle rappresentanze dei lavoratori) di corrispondere ai lavoratori il segnale della concertata volontà di destituire suddetta figura al ruolo del *quisque de populo*, depauperato, di fatto, di prerogative e tutele.

Non solo; detto contesto ed il mancato intervento delle OO.SS. anche a seguito dei ripetuti solleciti in merito da parte della RSU interessata - che cercò di arginare gli eventi - determinarono, conseguentemente, un'implicita delegittimazione anche della medesima RSU, perché ne corrisposero, sia nei confronti dell'Amministrazione che dei lavoratori tutti, l'immagine di una inconcludente staticità. Tant'è che - a tutt'oggi e come nel caso di specie - gli effetti di quegli eventi si riverberano sulla capacità della base sindacale di assumere risoluzioni e, soprattutto, di potersi confrontare con la parte datoriale laddove entrino in gioco posizioni non condivise; ciò ad immediato e profittevole vantaggio di quest'ultima e degli spazi che ad essa vengono lasciati nell'incondizionata ed assoluta gestione. Il tutto NELLA COSCIENTE E CONSAPEVOLE INERZIA DEI VERTICI DELLE OO.SS. CHE, DOPO AVER BENEFICIATO DEI VOTI ACQUISITI CON LA PROCEDURA ELETTORALE, HANNO POI CONSEGNATO LA BASE RAPPRESENTATIVA IN BALIA DI UN POSSIBILE, DUPLICE DESTINO: QUELLO DELL'EROISMO A PROPRIE SPESE E SULLA PROPRIA PELLE O QUELLO DELLA INERTE ACCONDISCENDENZA!!

Su tali basi, dunque, la procedura elettorale del novembre 2007 vide tutti i candidati della DRD di Roma, ad eccezione dello scrivente, declinare (giustamente e ragionevolmente) la possibile assunzione del ruolo di RLS, ritenendolo - se realmente e coscienziosamente esercitato - "toppo rischioso" e fonte solo di problemi!

Tra tutti i suddetti candidati, quindi, solo il sottoscritto - che aveva oramai pendente il menzionato procedimento - deteneva un interesse immediato e diretto alla prosecuzione di tale funzione; ciò anche al fine di riuscire a rendere dimostrazione che le proprie

rivendicazioni – divenute oggetto di procedimento disciplinare - non fossero degli egocentrici vaneggiamenti, ma arridessero a verità ed all'interesse collettivo.

Di fatto tuttavia la procedura elettorale in menzione non confermò chi scrive tra gli eletti nella nuova RSU!

Da quella data e fino alla nota prot. 5528 del 11/2/2009 a firma del Sig. Direttore della Direzione regionale delle Dogane per il Lazio e l'Umbria, lo scrivente, per fatti concludenti, ha continuato ad assolvere alle funzioni di RLS, essendo stato sempre coinvolto, sotto tale ruolo, dai vari centri di responsabilità interessati nell'ambito delle procedure istituzionali afferenti la materia della sicurezza sul lavoro.

Deve essere opportunamente evidenziato come l'attuale RSU non abbia mai eccepito allo scrivente l'esercizio di fatto della funzione di RLS, atteso che la stessa ha sempre manifestato apprezzamento per l'operato del medesimo e, parimenti, lo avrebbe apprezzato in qualità di membro effettivo della RSU, soprattutto nella qualità di confermato ed incontestabile RLS.

C'è inoltre da sottolineare come le pressioni esercitate dall'Amministrazione anche nel passato affinché venisse sanata detta situazione di "incertezza" costrinsero la RSU, proprio malgrado e fuori di una specifica previsione normativa, ad istruire ex post la "ratifica", come RLS, di uno dei componenti effettivi (non dei candidati) della RSU; ciò con l'adozione di una procedura *extra ordinem*, solo analogicamente e, peraltro, parzialmente riconducibile a quella prevista ex parte I, punto V, lett. b del dedotto CCNQ, della quale già si è parlato sopra.

In detta sede tuttavia l'assemblea del personale, tenutasi il 13/5/2008 (v. allegati), espresse contrario avviso rispetto al candidato presentatosi.

Deve necessariamente essere evidenziato come, in tale occasione, la RSU avesse opportunamente evidenziato come, *"..in caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea..."* avrebbe provveduto alla *"...nuova designazione tra i candidati che si sono preposti per l'elezione della RSU ai sensi del CCNQ del 10.07.1996."*

Da quella data tuttavia alcun ulteriore passo è stato perfezionato!

A conclusione di tutto quanto esposto, pur nel massimo rispetto e considerazione riservata alla parte datoriale, in ragione della natura contrattuale della materia dedotta e sulla scorta di un'ermeneutica logica della norma vigente (il dedotto art. 47 c. 4 del D.Lgs 81/2008, sul quale si è già argomentato) lo scrivente non ritiene oggettivamente accreditabile di efficacia la declaratoria unilaterale di decadenza, a meno che non venga confermata dalle *"rappresentanze sindacali in azienda"*. Ciò alla luce di una di una logica desunzione, derivante da fatto che l'efficacia di possibili interpretazioni in materia pattizia vadano quanto meno preventivamente concertate e concordate con gli altri soggetti del rapporto contrattuale (a meno che non si voglia pervenire ad una vera e propria "interpretazione autentica").

Ad ogni buon conto, atteso il silenzio sinora manifestato in merito dalla locale RSU, apparirebbe forse utile, a modesto avviso di chi scrive, la condivisione, da parte dei soggetti interessati, nel condurre a compimento la procedura già attivata il 9/5/2008 e mai condotta a definizione.

Peraltro, in assenza di una più aggiornata e particolareggiata regolamentazione della materia, che costringe a difficili esercizi interpretativi ed all'applicazione analogica in un campo di assoluta sensibilità, ove tutto dovrebbe risultare palese e ben poco interpretabile, **SEMBREREBBE OPPORTUNO CHE LE OO.SS. RAPPRESENTATIVE EFFETTUASSERO UN ULTERIORE SFORZO, PROMOVEDO LA COSTITUZIONE DI QUEGLI ORGANISMI CHE RISULTANO NECESSARI ALLA CORRETTA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE AFFERENTI LA MATERIA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO! Faccio particolare riferimento agli organismi paritetici, già previsti dall'art. 20 del D.Lgs 626/1994 e mai costituiti, almeno per ciò che concerne il comparto di cui si discute, nonché al RLS territoriale, anch'esso figura sconosciuta nel nostro contesto!**

Se questi soggetti fossero stati operativi la controversa vicenda di cui si è argomentato non avrebbe avuto motivo di sussistere o, comunque, sarebbe stata agevolmente risolta.

Si auspica dunque che le OO.SS. - in coerenza con quanto costantemente rappresentato del palinsesto mediatico, che le fa apparire sempre in prima linea nella pubblica condanna delle omissioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro - si impegnino a sanare questi ritardi ultradecennali in materia.

Roma, 19/2/2009

Vincenzo Maria Dispotico  


Allegate pagg. 7



Roma, 11 FEB. 2009

Protocollo: 5528

Rif.:

Allegati:

Al Sig. Vincenzo Maria Dispotico  
c/o AA. GG. C. Sede  
All' A. C. P. O.  
- Ufficio Relazioni Sindacali  
- Ufficio Servizi Generali e di Supporto  
Roma  
Sede  
Alla R. S. U.

**OGGETTO:** Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza -

Con riferimento all'oggetto si rappresenta che, a seguito di apposito quesito posto dalla scrivente su richiesta della locale R.S.U., la centrale Area del personale ha chiarito che il CCNQ del 10 luglio 1996 prevede che "il candidato rappresentante per la sicurezza venga indicato specificamente tra quelli proposti per l'elezione della R.S.U. *specificando, inoltre, come l'ARaN abbia confermato con la circolare n. 1702 del 5 febbraio 2002, che le procedure per l'elezione o designazione rimangono regolate dall'art. 5 del CCNQ del 10 luglio 1996 e che anche l'art. 47, comma 4, del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 ha confermato che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.*

Per quanto sopra esposto, la centrale Area ha rappresentato che la RSU di questa Direzione deve comunicare il nominativo di uno dei propri componenti che, in ossequio alla vigente normativa, sia individuato quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Conseguentemente la S.V. risulta decaduto da tale funzione e, sino a nuova nomina del R.S.L. da parte della R.S.U., questa Direzione Regionale rimane sprovvista di tale figura rappresentativa.

Il Direttore Regionale  
Ing. Roberto de Robertis

Al Sig. Direttore  
della Direzione Regionale del Lazio e L'Umbria  
Ing. Roberta de Robertis

e. pc.  
All'Assistente di Direzione - sede  
Dr.ssa Antonella D'Onofrio

All'APOI  
Gestione giuridico-amministrativa - sede  
Dr.ssa Francesca Torricelli

**OGGETTO: Assemblea del personale.**

La RSU della Direzione Regionale per il Lazio e l'Umbria indice un'assemblea di tutto il personale per il giorno martedì 13 p.v., ore 10 presso una sala idonea che verrà messa a disposizione da codesta Direzione.

L'ordine del giorno verterà:

- Ratifica del Sig. Virgilio Tisba a rivestire l'incarico di RLS, considerata la sua disponibilità al riguardo e, in caso di diversa indicazione da parte dell'assemblea, nuova designazione tra i candidati che si sono preposti per l'elezione della RSU ai sensi del CCNQ 10.07.1996.

Codesta Direzione avrà cura di voler indicare, quanto prima, alla scrivente RSU, il nominativo dell'attuale Responsabile della sicurezza al fine di poter garantire una corretta dialettica istituzionale tra le parti.

Si invita tutto il personale alla massima partecipazione, tenuto conto della rilevanza che riveste la questione.

Roma, 9 maggio 2008

I rappresentanti della RSU della D.R.D.

